

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MEZZAPESA, SANTALCO e FIMOGNARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 AGOSTO 1983

Disposizioni in materia di viabilità rurale

ONOREVOLI SENATORI. — Una delle esigenze più sentite nelle campagne, la cui realizzazione potrebbe contribuire non poco ad assicurare alla nostra agricoltura il giusto ruolo che le compete, ponendola in condizioni di effettivo rilancio, è quella relativa ad una razionale sistemazione della viabilità rurale. Un migliore assetto viario delle zone rurali, infatti, oltrechè facilitare il collegamento di coloro che vivono in esse con i centri urbani, consentirebbe anche di offrire maggiori possibilità per lo spostamento dei lavoratori dei campi e delle macchine operatrici a servizio di più fondi, per l'impiego dei mezzi di trasporto per il rifornimento delle aziende e per la commercializzazione dei prodotti, e rappresenterebbe un valido mezzo per frenare l'esodo dalle campagne ed il loro abbandono.

Nel contesto, quindi, delle varie iniziative a favore del settore primario, già adottate nella passata legislatura, tese a garantire ad esso un armonico effettivo sviluppo, si presenta non solo necessario ma urgente approntare un apposito strumento che affronti in modo organico e definitivo il problema della viabilità rurale.

Giova qui ricordare infatti che tale problema non è che non sia stato avvertito anche in precedenza: basti citare invero il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, che prevede interventi contributivi nel campo viario rurale, il piano verde n. 1 (legge 2 giugno 1961, n. 454) e quello n. 2 (legge 27 ottobre 1966, n. 910), nonchè le leggi per lo sviluppo del Mezzogiorno; ma ogni intervento precedentemente previsto, non inserendosi in appositi programmi determinati alla soluzione in via generale della questione stessa, non ha certo raggiunto la finalità di dare ad essa il dovuto assetto.

Si è pertanto elaborato l'unito disegno di legge, che prevede l'approntamento da parte delle Regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano la predisposizione di piani quinquennali destinati all'espansione, sistemazione, miglioramento ed adeguamento della viabilità nelle zone rurali, con particolare riferimento a quelle che si presentano di regola maggiormente carenti di tale fondamentale infrastruttura e cioè quelle montane ed interne.

Il compito di formare concrete proposte per l'approntamento di tale piano viene af-

fidato alle comunità montane, laddove esistono, ed ai comuni per le restanti zone, mettendo in tal modo gli enti più vicini alle reali esigenze delle popolazioni interessate nelle condizioni di rendersi direttamente partecipi della formazione del piano stesso, sentite le categorie interessate, nel contesto dei piani di sviluppo sociale ed economico e di quelli zonali di sviluppo agricolo.

Presupposto del piano è il censimento delle strade esistenti nelle zone rurali soggette a pubblico transito, al fine di individuare le strade oggetto del programma stesso e cioè quelle vicinali, di bonifica, interpoderali e poderali di pubblico transito.

Le strade suddette esistenti vengono cedute gratuitamente ai comuni, mentre per i tratti di nuova costruzione e ampliamento i comuni possono provvedere tramite esproprio.

Per le strade in questione il comune provvede alla costruzione, gestione e manutenzione.

Si prevede poi uno stanziamento quinquennale da ripartire tra le Regioni dal CIPAA secondo le norme procedurali previste dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984,

(cosiddetta quadrifoglio) e si dispone che tale stanziamento vada ad incrementare le disponibilità dello speciale fondo istituito presso la Cassa depositi e prestiti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, per la concessione di provvidenze finanziarie ai comuni per l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria delle aree e per la realizzazione delle altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi, con lo specifico vincolo della realizzazione dei programmi regionali in parola. Alla copertura della spesa si provvede, come da apposita norma, con la legge ordinaria di bilancio.

Viene infine demandato al Ministro del tesoro il compito di stabilire con proprio decreto le modalità di erogazione delle somme ai comuni.

Illustrato il disegno di legge nelle sue linee essenziali, i proponenti auspicano che lo stesso possa essere esaminato ed approvato entro breve termine per consentire alla nostra agricoltura di disporre di una delle infrastrutture più importanti per il suo rilancio, a vantaggio non solo dei ceti rurali interessati ma dell'intera collettività nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai fini di determinare nelle campagne più idonee condizioni di vita individuale e sociale nonché di produttività agricola, le Regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano predispongono un programma quinquennale, a far luogo dall'esercizio 1984, di espansione, sistemazione, miglioramento ed adeguamento della viabilità nelle zone rurali.

I programmi regionali considerano prioritariamente le esigenze delle zone rurali ubicate nei territori classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successivamente delle zone di cui all'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Art. 2.

Il programma regionale è formato sulla base di proposte organiche e motivate delle comunità montane per le zone montane e dei comuni, singoli o associati, per le restanti zone.

La Regione con propria legge determina modalità e procedure per la definizione delle proposte programmatiche delle comunità montane e dei comuni, curando di garantire la partecipazione delle categorie interessate e la congruità con i piani di sviluppo sociale ed economico e con i piani zonali di sviluppo agricolo.

Le proposte e i programmi provvedono ad individuare tutte le strade esistenti comunali, vicinali, di bonifica, interpoderali e poderali soggette a pubblico transito.

Le strade comunali e quelle private non soggette a pubblico transito non fruiscono dei benefici finanziari recati dalla presente legge.

Art. 3.

Le strade soggette a pubblico transito, per le parti esistenti all'entrata in vigore della presente legge, sono cedute gratuitamente dai proprietari al comune territorialmente competente; mentre per i tratti di nuova costruzione e ampliamento il comune interessato può provvedere all'acquisizione tramite esproprio dei terreni necessari. In quest'ultimo caso la spesa relativa all'acquisizione dei terreni viene ricompresa nel costo totale dell'intervento ammesso ai benefici della presente legge.

Per le strade soggette a pubblico transito il comune provvede alla costruzione, gestione e manutenzione.

La deliberazione del consiglio comunale, che approva il progetto esecutivo di costruzione, sistemazione, miglioramento di strada soggetta a pubblico transito inclusa nel programma regionale di cui all'articolo 2 della presente legge, costituisce di per sè dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi.

Art. 4.

Per gli interventi di cui alla presente legge sono stanziati lire 300 miliardi nel quinquennio 1984-1988, ripartite in misura di lire 60 miliardi all'anno.

Il CIPAA con proprio provvedimento, di intesa con la Commissione di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, provvede a ripartire i fondi fra Regioni e provincie autonome di Trento e di Bolzano, globalmente e per esercizio finanziario.

Gli interventi di cui alla presente legge sono aggiuntivi a quelli attuabili con i fondi di altre leggi statali o regionali o di direttive CEE.

Si applicano le norme di cui al sesto ed all'ottavo comma dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Art. 5.

Le somme stanziare con la presente legge vanno ad incrementare le disponibilità del fondo speciale presso la Cassa depositi e prestiti di cui all'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, con il vincolo della realizzazione dei programmi regionali di cui al precedente articolo 2 e con i limiti di disponibilità per ciascuna Regione e provincia autonoma di cui al secondo comma del precedente articolo 4.

Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce condizioni e modalità di erogazione delle somme ai comuni.

Art. 6.

Alla copertura della spesa si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.